

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15479 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 22/06/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Beton Risack GmbH, , domiciliata in Roma, via Giosuè Borsi 4,
presso gli avv. Federica Scafarelli e Luca Mazzeo che la rappresenta
e difendono con gli avv. Patrick Delueg e Leonardo Ravera, come
da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento ZH General Construction Company s.p.a., domiciliato,
in Roma, Circonvallazione Clodia 29, presso l'avv. Barbara Piccini che

513
2017

lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Oskar Ploerer, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

il decreto n. 3727/2014 del Tribunale di Bolzano, depositato il 21 ottobre 2014

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M. , dr. Luigi Salvato, che ha chiesto rimettersi la decisione alle Sezioni unite

uditi i difensori, avv. Scafarelli per la ricorrente e avv. Castagnola per la resistente

FATTI DI CAUSA

La Beton Risack GmbH impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Bolzano che ne ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento della ZH General Construction Company spa, nel quale era stato ammesso in chirografo, senza l'invocata prededuzione, il suo credito per circa 456 mila euro, vantato per corrispettivi di subappalti stipulati in relazione ad appalti pubblici aggiudicati alla società fallita.

Resiste con controricorso il Fallimento ZH General Construction Company s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente sostiene che l'art. 118 comma 3 d.lgs. n. 163 del 2006, interpretato nel quadro della normativa europea, preveda la prededuzione per i crediti vantati dai subappaltatori nei confronti delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, in quanto condiziona al pagamento di tali crediti il pagamen-

to dei crediti della impresa appaltatrice nei confronti della stazione appaltante.

Il ricorso è inammissibile, benché proponga un'interpretazione del d.lgs. n. 163 del 2006 già recepita in un precedente di questa corte.

Vero è infatti che secondo tale precedente, «ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio» (Cass., sez. I, 5/3/2012, n. 3402). Ma come ha precisato la giurisprudenza successiva, « l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento da parte del committente P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006» ((Cass. sez. VI, 16/2/2016, n. 3003, Cass., sez. VI, 22/3/2017, n. 7392). Sicché è necessaria l'allegazione, qui del tutto assente, di un'effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale.

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di specificità, con la conseguenza che ne risulta preclusa l'invocata rimessione alle Sezioni unite.

D'altro canto gli argomenti esposti nel decreto impugnato e ripresi dalla controricorrente appaiono idonei a rimettere in discussione il precedente del 2012, perché il riconoscimento di una particolare tutela alle imprese subappaltatrici in appalti pubblici è indiscusso, ma atiene al loro rapporto con le imprese appaltatrici, non può incidere sugli interessi degli altri creditori concorsuali nel caso di fallimento di tali imprese. Sicché non può riconoscersi la prededuzione a un credito che non ha alcun rapporto né genetico né funzionale con la procedura concorsuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2017